

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - SDA MC

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022 - Bando Progetti di Filiera Agroalimentari – annualità 2022 - DDD n. 609 del 23/09/2022 ss.mm.ii. – PIF “Carni della Marca”: domanda di sostegno ID 68733, richiedente CUAA 01288410424 – Annullamento parziale DDS n. 291/2023. Finanziabilità domanda di sostegno ID 68749. Integrazione DDS n. 330 del 27/09/2023.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizione di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

DECRETA

- di annullare, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Marche 701/2024, il DDS n. 291 dell’11/09/2023 di inammissibilità delle domande di sostegno afferenti le sottomisure attivate nell’ambito del bando dei Progetti di Filiera Agroalimentari – annualità 2022 - DDD n. 609 del 23/09/2022 ss.mm.ii., limitatamente all’inammissibilità della domanda ID n. 68749 presentata dalla BovinMarche – Allevatori Marchigiani soc. coop. agricola CUAA 01288410424, afferente la sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” in relazione al PIF denominato “Carni della Marca”;
- di dichiarare la finanziabilità della domanda ID 68749 presentata da BovinMarche – Allevatori Marchigiani soc. coop. agricola CUAA 01288410424;
- di concedere al richiedente BovinMarche – Allevatori Marchigiani soc. coop. agricola CUAA 01288410424, un contributo pari ad € 295.142,75;
- di integrare il DDS n. 330 del 27/09/2023 che ha approvato il PIF “Carni della Marca” domanda ID 68733 e disposto la finanziabilità delle domande di sostegno afferenti le sottomisure attivate nel PIF, inserendo anche la domanda ID 68749 di BovinMarche – Allevatori Marchigiani soc. coop. agricola CUAA 01288410424;
- di comunicare tale provvedimento all’interessato, secondo quanto disposto dal Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione PSR, a mezzo PEC; dal ricevimento della comunicazione decorrono i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni per la presentazione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o del ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella



sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DDD n. 609 del 23/09/2022 che ha approvato il bando dei progetti integrati di filiera.
- DDD n. 605/ASR ss.mm.ii. che ha approvato il bando relativo alla sottomisura 4.2 aperto in filiera.
- DDS n. 291 dell'11/09/2023 che ha ad oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022 - Bando Progetti di Filiera Agroalimentari – annualità 2022 - DDD n. 609 del 23/09/2022 ss.mm.ii. – Domanda ID 68733 “CARNI DELLA MARCA” – NON AMMISSIBILITA’ DOMANDE Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” (ID 68787 e ID 69029) e DOMANDA Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” (ID 68749).
- DDS n. 330 del 27/09/2023 che ha per oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022 - Bando Progetti di Filiera Agroalimentari – annualità 2022 - DDD n. 609 del 23/09/2022 ss.mm.ii. – Approvazione PIF “Carni della Marca” domanda ID 68733 e finanziabilità domande di sostegno afferenti le sottomisure attivate nel PIF.
- Sentenza del TAR n. 00701/2024 REG.PROV.COLL.N.00493/2023 REG.RIC.
- Nota AGEA acquisita al protocollo al n. 1310682|14/10/2024 |R_MARCHE|GRM|SGM|A SEGN |150.10.50/2024/SGM/233.
- Nota n. 1323849|17/10/2024|R_MARCHE|GRM|ASR|P|60/2023/ASR/1377.

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Con il DDD n. 609 del 23/09/2022, poi adeguato con i DDD n. 14 del 19/01/2023 e n. 396 del 12/06/2023, è stato aperto il bando per la selezione dei Progetti di Filiera Agroalimentari – annualità 2022, cui ha partecipato il richiedente, BovinMarche – Allevatori Marchigiani soc. coop. agricola CUAA 01288410424 soggetto promotore, presentando il PIF “Carni della Marca”, domanda di sostegno ID 68733.

Con il n. 330/CIM del 27/09/2023 è stato approvato il PIF “Carni della Marca”, domanda ID 68733 ed è stata decretata la finanziabilità delle domande di sostegno afferenti alle sottomisure attivate con tale PIF.

Precedentemente, con il DDS n. 291 dell'11/09/2023, era stata decretata la non ammissibilità di alcune delle domande di sostegno, come di seguito indicato:

- due domande afferenti la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” (ID 68787 e ID 69029);
- una domanda relativa alla sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” (ID 68749).



Limitatamente all'inammissibilità della domanda ID 68749, relativa alla sottomisura 4.2, è stato presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche da parte del richiedente BovinMarche – Allevatori Marchigiani soc. coop. agricola CUAA 01288410424.

Per tale domanda, la non ammissibilità derivava dal fatto che l'impresa richiedente risultava svolgere esclusivamente attività di commercializzazione e non quella di trasformazione richiesta, quale requisito di ammissibilità, al paragrafo 5.1.1 del bando. Tale circostanza era stata comunicata, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, con la nota n. 0820744 del 29/06/2023, nella quale, inoltre, si specificava anche la non ammissibilità dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto non era stata allegata la relazione tecnica contenente il calcolo delle potenzialità produttive dall'impianto, relazione necessaria per effettuare le verifiche di conformità dell'impianto a quanto disposto dal bando.

Con la nota n. 0874081 del 07/07/2023, il richiedente ha presentato richiesta di riesame in relazione, esclusivamente, alla eccepita mancanza del requisito di cui al paragr. 5.1.1. sopra richiamato, chiedendo di ammettere la domanda e di rinviare la verifica dei requisiti di cui al paragrafo 5.1.1 al momento del saldo. Nessun richiamo alla inammissibilità dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili è presente nella nota dove si precisa solamente che gli investimenti prevedono la creazione di un laboratorio per trasformare i prodotti dei propri soci; ciò, al fine di internalizzare tutte quelle operazioni di trasformazione che, attualmente, Bovinmarche è stata costretta ad effettuare per mezzo di terzi.

Il Comitato di Coordinamento della Misura competente per il riesame, valutate le memorie, ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza, non potendo derogare alle disposizioni del bando; di conseguenza, con il DDS n. 291 dell'11/09/2023, è stata decretata la non ammissibilità della domanda, per mancato rispetto del requisito b) del paragr. 5.2.1 del bando PIF relativo alle disposizioni specifiche della sottomisura 4.2, non essendo stato riscontrato il codice ATECO riconducibile alla trasformazione.

Il richiedente BovinMarche con il ricorso al T.A.R. Marche ha chiesto l'annullamento:

- della comunicazione, protocollo n. 820744/2023, di non ammissibilità;
- del DDS n. 291/CSI edll'11/09/2023, limitatamente all'inammissibilità della domanda ID n. 68749,
- della comunicazione, protocollo n. 1101885/2023, del provvedimento di non ammissibilità;
- del bando della sottomisura 4.2 approvato con DDD n. 605 del 22/09/2022, nei limiti dell'interesse del ricorrente.

Il Collegio, condividendo la prospettazione della parte ricorrente in ordine all'applicazione della disposizione relativa al requisito di cui al paragr. 5.1.1. sopra richiamato, nella camera di consiglio del 18/04/2024, con sentenza pubblicata il 23/07/2024, ha accolto il ricorso; nulla viene rilevato in ordine all'impianto per la produzione di energia rinnovabile.



Con la nota acquisita al protocollo al n. 1310682|14/10/2024|R_MARCHE|GRM|SGM|A SEGN |150.10.50/2024/SGM/23, AGEA Organismo Pagatore ha inviato la sentenza del T.A.R. Marche 701/2024, chiedendo al dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, quale Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2022, di comunicare l'eventuale intenzione di procedere con l'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato.

Con nota n. 1323849|17/10/2024|R_MARCHE|GRM|ASR|P|60/2023/ASR/1377 il dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale ha risposto che, considerato il tenore della sentenza del T.A.R. Marche 701/2024, non sussisteva l'intenzione di proseguire nel giudizio.

Pertanto con il presente atto, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Marche 701/2024, si procede all'annullamento del DDS n. 291/CSI edll'11/09/2023, limitatamente all'inammissibilità della domanda ID 68749 presentata dalla BovinMarche – Allevatori Marchigiani soc. coop. agricola CUAA 01288410424 relativa alla sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” attivata nell'ambito del bando dei Progetti di Filiera Agroalimentari – annualità 2022 - DDD n. 609 del 23/09/2022 ss.mm.ii. in relazione al PIF denominato “Carni della Marca”.

Contestualmente, a seguito della sentenza del T.A.R. Marche 701/2024, la domanda ID 68749 viene dichiarata finanziabile e viene concesso al richiedente BovinMarche – Allevatori Marchigiani soc. coop. agricola CUAA 01288410424, un contributo pari ad € 295.142,75, corrispondente ad una spesa ammessa di € 699.346,00, a fronte di una spesa richiesta con la domanda di sostegno di € 868.346,00, decurtata dell'importo dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale decurtazione, pur essendo stato oggetto della comunicazione di esito istruttorio ex art. 10 bis L. 241/1990 (prot. 0820744 del 29/06/2023), non è stata eccepita né con la richiesta di riesame, né con il ricorso presentato al T.A.R. Marche.

In base a quanto sopra si ritiene opportuno proporre di adottare un atto che ha come oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2022 - Bando Progetti di Filiera Agroalimentari – annualità 2022 - DDD n. 609 del 23/09/2022 ss.mm.ii. – PIF “Carni della Marca”: domanda di sostegno ID 68733, richiedente CUAA 01288410424 – Annullamento parziale DDS n. 291/2023. Finanziabilità domanda di sostegno ID 68749. Integrazione DDS n. 330 del 27/09/2023.

Il responsabile del procedimento
(*Ilaria Mantovani*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati.

